



COMUNE DI RAVENNA

AREA ECONOMIA E TERRITORIO
SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PG n. 86114/2017

ORDINANZA N. TL 742/2017 DEL 25 MAGGIO 2017

ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA

INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA BALNEARE N.1/2017 EMANATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL SINDACO

- VISTA** l'Ordinanza Balneare n.1/2017, approvata con determina del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna n. 1198/2017 del 01/02/2017, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza, per l'anno 2017;
- PRESO ATTO** che l'Ordinanza Balneare, all'art.1 punti 1, 5 e 6, all'art.2 punto 1, all'art.4 punto 1 lett. c) e j) ed all' art.5 lett. A) punto 5 e lett. C) punti 3 e 6 e all'art. 6, prevede la competenza dei Comuni, nel rispetto dei parametri fissati dai sopra richiamati articoli, ad integrare mediante propria Ordinanza la disciplina ivi prevista;
- ATTESO** che l'art. 1 p. 1 della suddetta Ordinanza Balneare stabilisce in particolare che la **stagione balneare estiva è compresa tra il 15 Aprile ed il 28 Ottobre 2017**, prevedendo altresì che i Comuni possano riconoscere formalmente, con propria ordinanza integrativa, eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti - per l'elioterapia , attività sportive , culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive autorizzazioni di esercizio - in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nell'ordinanza regionale;
- VISTO** il punto 6 del medesimo art. 1, il quale stabilisce altresì che i Comuni possano determinare con apposita Ordinanza integrativa le modalità ed i termini di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali e all'art. 6 punto a) stabilisce che l'esercizio sulle aree demaniali del commercio è soggetto alle norme vigenti e viene svolta secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio;
- RICHIAMATO** il D.lgs n. 114/98 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 27, 28 e 29;
- RICHIAMATA** la L.R. n. 12/1999 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 comma 5;
- RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 16079 del 26 Marzo 2002, avente per oggetto “ Determinazione delle aree escluse all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per gli operatori commerciali e i produttori agricoli”;

- RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9005/178 del 20/12/2012, avente per oggetto “ Revisione e adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali in materia di commercio ai principi di liberalizzazione “;
- RICHIAMATA** l’Ordinanza TL 1944/2016 PG n. 183334/2016 del 27 Dicembre 2016 con la quale il Comune di Ravenna ha individuato i periodi di apertura degli stabilimenti balneari per l’anno 2017 ed ha stabilito gli orari di accesso in spiaggia ed esecuzione dei lavori;
- RICHIAMATA** altresì la Ordinanza TL 647/2017 PG. 77023/2017 del 11 Maggio 2017 con la quale sono state destinate ad aree con accesso ai cani rispettivamente le aree di spiaggia libera individuate a Casalborgorsetti e Lido di Classe;
- VALUTATO** di procedere con la presente ad integrare la disciplina prevista dall’Ordinanza Balneare regionale in relazione ai seguenti aspetti:
- individuare a norma dell’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza Balneare, le località per le quali è autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna la deroga al limite generale dei 300 metri quale ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione, in ragione della presenza di scogliere ed altri sistemi di protezione soffolti che limitano oltre tale distanza un adeguato servizio di salvataggio;
 - individuare in deroga ai 5 metri generali, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza Balneare la fascia di spiaggia (battigia) per il libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, in metri 3 per alcune specifiche località del litorale ravennate dove si riscontra il fenomeno erosivo, come individuate dal Servizio Area Romagna della Regione Emilia Romagna;
 - confermare a norma e nel rispetto dell’art. 5 lett. A) punto 5 dell’Ordinanza Balneare la distanza minima tra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio in metri 2,50 tra le file e metri 2,00 tra ombrelloni della stessa fila per tutto il territorio comunale;
 - individuare altresì le tipologie di attrezzature per l’ombreggio, assimilabili agli ombrelloni e, quindi, consentite nell’area destinata all’ombreggio.
 - Indicare, a norma e nel rispetto dell’art. 5 lett. C) punto 3 dell’Ordinanza Balneare, le località del territorio comunale dove, in ragione delle loro configurazioni, è autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna la deroga al posizionamento delle postazioni di salvataggio secondo quanto previsto dal Piano di Salvamento approvato;
 - stabilire a norma e nel rispetto dell’art. 5 lett. C) punto 6 dell’Ordinanza Balneare il periodo e gli orari in cui vengono assicurati i Servizi di salvamento, e le specifiche modalità di parziale disattivazione del servizio di salvataggio;
 - stabilire a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9005/178 del 20/12/2012, avente per oggetto “ Revisione e adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali in materia di commercio ai principi di liberalizzazione “ il divieto del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali;

SENTITE	le Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, per quanto di rispettiva competenza;
RICHIAMATA	la Determinazione Dirigenziale DZ 12/2017 del 23 Maggio 2017 pubblicata in data 27/05/2016 PG. 78366/2016, con la quale si è approvato il "Piano Collettivo di Salvamento 2017" da valere per il periodo: 27 Maggio – 10 Settembre 2017 nel rispetto dell'Ordinanza Regionale n.1/2017 e dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 33/2017 emanata dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Ravenna il 04 Maggio 2017;
VISTA	la legge Regionale 31 Maggio 2002, n.9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";
VISTA	la delibera del Consiglio regionale n.468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R.9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;
VISTA	la Delibera di Consiglio Comunale N. 123211/202 del 21 Dicembre 2009, il POC – Piano dell'Arenile 2009 (pubblicato nel BUR n. 2/2010 del 20 Gennaio 2010)
VISTA	la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n.507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205”;
VISTA	la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante “ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
VISTI	il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30, 1161 e 1164 e del relativo Regolamento di Esecuzione con particolare riferimento agli articoli 27, 28 e 59;

ORDINA

Di integrare l'Ordinanza Balneare n. 1/2017 della Regione Emilia Romagna come segue:

1. In relazione alla profondità dei fondali ed alla elevata presenza turistica nella fascia costiera, **l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il litorale comunale ad eccezione delle seguenti località per le quali sono autorizzate, in deroga, le seguenti specifiche minori misure che limitano l'area di balneazione fino alle scogliere e barriere soffolte di protezione** in quanto oltre dette distanze non si ritiene sussistere un'adeguata possibilità di intervento per gli addetti al servizio di salvataggio:
 - Casalborsetti Nord (variabile): inizio scogliera lato nord ml. 250,00 – fine scogliera lato sud ml. 120,00;
 - Casalborsetti Sud: ml. 130,00;
 - Punta Marina Terme tra il Bagno “MARE BLU” ed il Bagno “ALESSANDRA” variabile da mt.240,00 a mt.270,00;
 - Lido Adriano: ml. 200,00;

- Lido di Dante mt.200,00;
- Lido Di Classe: ml. 120,00;
- Lido Di Savio (variabile): dalla foce fiume Savio ml. 200,00 – al Bagno Gente di Mare ml. 120,00; rimante litorale ml. 120,00.

2. In relazione alla tipologia della spiaggia, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è fissata in metri 5,00 per l'intero litorale comunale ad eccezione delle seguenti località, dove in ragione della presenza del fenomeno erosivo, viene fissata in metri 3,00:

- Casalborgsetti nel tratto compreso tra il molo nord della foce del fiume Lamone e il primo pennello;
- Marina Romea nord, dal molo sud della foce del fiume Lamone fino al Bagno Paolo;
- Punta Marina Terme, da nord (bagno Baloo) fino al bagno Alessandra a sud;
- Lido Adriano, tratto da bagno Sabbia D'oro fino a Foce fiumi Uniti;
- Lido di Dante, tratto bagno Smeraldo – bagno Classe e zona a sud delle difese rigide fino alla foce del torrente Bevano;
- Lido di Classe;
- Lido di Savio zona centrale (bagno Rapa Nui – bagno Levante) e zone antistanti il bagno Riviera e l'Hotel Vistamare .

3. I Servizi di salvamento sono assicurati dal **27 Maggio al 10 Settembre 2017**, dalle **ore 9,30 alle ore 18,30**.

La disattivazione totale del servizio di salvataggio è ammessa per la consumazione del pasto per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento **dalle ore 13.00 alle ore 14.30**, issando sull'apposito pennone, posto tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, la BANDIERA ROSSA (assenza del servizio di salvataggio) unitamente a quella BIANCA.

Le **aree libere** nelle quali **non viene garantito il servizio** di salvamento **sono segnalate con specifica tabellazione** del Comune di Ravenna redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.

4. A norma e nel rispetto dell'art. 5 lett. C) punto 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale ed in ottemperanza del Piano Collettivo di Salvamento approvato le postazioni di salvataggio sono posizionate ad una distanza non superiore a 150 metri ad eccezione delle seguenti località del territorio comunale dove, in ragione delle loro configurazione, è autorizzata da parte del Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia - Romagna la deroga al posizionamento delle postazioni di salvataggio ad una distanza tra loro superiore al suddetto limite: Casalborgsetti, Marina Romea, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Classe, e Lido di Savio.

5. Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare.

6. In presenza di fasce di ampia dimensione del litorale destinato alla libera fruizione è altresì prevista per la stagione balneare 2017, nell'ambito del Piano Collettivo di Salvamento, la disponibilità di n. 3 mezzi nautici (moto d'acqua) che stazionano rispettivamente presso il bagno Marisa di Marina Romea (lidi nord), Centro Operativo di Salvataggio Punta Marina Terme (lidi centrali) e Circolo Nautico le Dune di Lido di Classe (lidi sud), il cui utilizzo è regolamentato dalla Vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 33/2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna;

7. L'allestimento ad uso esclusivo, di N° 3 (tre) corridoi di atterraggio prospicienti l'allestimento delle postazioni di salvataggio con l'utilizzo di moto d'acqua, con l'obbligo di predisporre idonea segnalazione in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco) indicante il divieto di balneazione all'interno dello stesso e l'uso esclusivo per il servizio di salvataggio.
8. A norma dell'art. 4 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza Balneare 1/2017 per una migliore identificazione delle zone di spiaggia in concessione è fatto obbligo ai concessionari di delimitare il fronte a mare del proprio stabilimento balneare.
9. La distanza minima tra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio è fissata in metri 2,50 tra le file e metri 2,00 tra ombrelloni della stessa fila per tutto il territorio comunale.
10. Nell'area di ombreggio possono essere installati ombrelloni o simili, intendendosi per tali strutture leggere, semplicemente appoggiate o infisse nella sabbia, senza pavimento e fondamenta o altri tipi di ancoraggio e prive di tamponamenti laterali, coperte con materiali leggeri. Tali strutture devono avere una forma regolare e la relativa proiezione a terra deve essere iscrivibile in un rettangolo dalle dimensioni massime di 2,5 mt X 3 mt ed una altezza massima di mt 2,30 se la copertura è piana, di mt. 2,5 se a tronco di piramide o cono e di mt 3 se la copertura è a piramide o cono.
11. Durante il periodo della stagione balneare estiva, come individuato dall'Ordinanza Balneare Regionale è vietato condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cine-operatori, i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy, fatto salvo quanto previsto all'Art. 4, punto 1, lett. j) dell'Ordinanza Balneare 1/2017, della Regione Emilia Romagna, ovvero nelle zone individuate dal Comune di Ravenna e regolamentate dalle specifiche Ordinanze sopra richiamate.
12. Di vietare il commercio in forma itinerante sulle aree demaniali.

RICHIAMA

Quanto stabilito con Ordinanza TL 1944/2016 PG n. 183334/2016 del 27 Dicembre 2016 con la quale il Comune di Ravenna ha individuato i periodi di apertura degli stabilimenti balneari per l'anno 2017 ed ha stabilito gli orari di accesso in spiaggia ed esecuzione dei lavori.

AVVERTE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/91 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle

quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

Relativamente al divieto di cui al punto 12 della presente Ordinanza, in caso di violazione al divieto di commercio in forma itinerante sulle aree demaniali, se il fatto non costituisce reato, verranno comminate le sanzioni di cui all'articolo 29 comma 1 del D.Lvo 114 del 31 marzo 1998; in particolare pagamento di una somma da 2582 Euro a 15493 Euro, di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari a 5164 Euro, e la confisca delle attrezzature e della merce.

Proventi : al Comune di Ravenna.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Ravenna, 24 maggio 2017

Il Sindaco
Michele de Pascale